

Ma allora io domando: a che scopo quest'articolo, à quoi bon?

E lo domando non per amore di critica, ma unicamente mosso dal vivo e sincero desiderio di avere una risposta dall'onorevole relatore, che valga ad illuminarmi, ad eliminare i miei dubbi in proposito.

Il regno è diviso in Provincie, statuisce l'articolo 1º della legge comunale e provinciale con una disposizione di ordine generale ed eminente, ed in ogni Provincia v'ha un prefetto che rappresenta il potere esecutivo. È vero ed è risaputo che il potere giudiziario è indipendente dal potere esecutivo e sta da sè: ma è vero eziandio che sono molte le attinenze fra l'uno e l'altro, molti i punti di contatto e le relazioni, perchè in fine e l'uno e l'altro potere hanno per iscopo supervisione la osservanza e la esecuzione delle leggi.

Io porto opinione che meglio risponda alle esigenze di un buon sistema di amministrazione, intesa la parola " amministrazione " nel più largo senso in guisa da abbracciare anche l'amministrazione della giustizia, che tutte le autorità locali, tutti gli uffici pubblici, ai quali i cittadini di una data provincia devono ricorrere per i bisogni che attengono ai pubblici servizi, si trovino tutti concentrati entro il raggio della provincia medesima, in modo da assumere carattere e fisionomia provinciale. Io vorrei che tutte le divisioni di territorio che hanno tratto alla giurisdizione delle varie autorità ed uffici pubblici locali, si svolgessero entro il telaio della circoscrizione amministrativa provinciale.

Ragioni di ordine amministrativo, d'ordine economico ed anco politico-morale, che troppo lungo sarebbe qui enumerare, consigliano, a mio parere, di non abbandonare questo sistema, che ha per sè i buoni risultati di una lunga prova ed esperienza in parecchie regioni del regno. Io lascio di esporre queste ragioni, ma credo che ogni distacco, ogni disalveamento di interessi di qualunque specie e natura dall'orbita della provincia segni un principio di disgregazione di questo ente " provincia ", la cui incolumità, la cui unità, dopo quella del comune, al legislatore, al Governo incombe di mantenere, e rispettare scrupolosamente.

Non mi nascondo che vi possano essere dei casi eccezionali di Comuni o di altre frazioni di territorio che per condizioni specialissime topografiche e di viabilità meglio convenisse aggregare a qualche circoscrizione giudiziaria limitrofa più commoda, quantunque fuori della provincia. Convegno che vi possano essere di questi casi. Ma

potrebbe anche soggiungere che le leggi si fanno per la generalità dei casi.

Tuttavia, siccome io non intendo, nè voglio ostacolare in alcun modo l'approvazione di questa legge, che anzi desidero vedere, dopo i fortunati incontri per via, giungere felicemente in porto, se l'onorevole ministro trovasse di poter venire a dichiarazioni, che avessero valore di affidamento, che le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria da effettuarsi per effetto di questa legge saranno attuate in guisa che non abbiano ad oltrepassare i confini della provincia, e ciò come regola e salvo soltanto qualche eccezione suggerita da circostanze specialissime di topografia e viabilità, a tal che torni applicabile alle rare eccezioni il ditteo: *exceptio confirmat regulam*, io dichiaro alla mia volta che non avrei difficoltà di ritirare il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Polvere proporrebbe che dopo le parole *circoscrizioni amministrative ed elettorali*, si aggiungesse la parola: *e finanziarie*. L'onorevole Polvere ha facoltà di parlare.

Polvere. Sebbene coll'articolo 13 si dica che dovranno rimanere ferme in quelle preture che saranno soppresse le circoscrizioni amministrative ed elettorali, non credo superfluo, per chiarire meglio il concetto, di aggiungere la parola *e finanziarie*; perchè in alcuni capoluoghi di mandamento che potrebbero essere soppressi, vi sono attualmente agenzie delle tasse ed uffici di registro; in tutti poi Commissioni consorziali di ricchezza mobile, che non dovrebbero essere toccate. Queste ragioni mi hanno indotto a presentare la mia aggiunta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. Io appoggerò l'emendamento dell'onorevole Andolfato; e mi permetta la Commissione di dire, che dopo la votazione dell'articolo 1 di questa legge, dopo le dichiarazioni fatte dall'egregio relatore sulla intelligenza dell'articolo 1 io non intenda più il limite, che egli o la Commissione, vogliono introdurre con l'articolo 13.

"Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria autorizzate dalle presente legge, saranno attuate senza pregiudizio delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali."

Lasciamo a parte le elettorali circoscrizioni, e consideriamo le amministrative. Nelle circoscrizioni amministrative il mandamento costituisce un ente in questo senso, che necessariamente concorre a dar esistenza al Consiglio provinciale.

Mutata così la circoscrizione mandamentale e potendosi sorpassare gli attuali confini delle Pro-